Voto del docente di religione cattolica nello scrutinio per l'ammissione.

L' Associazione Nazionale "Per la Scuola della Repubblica" esprime sconcerto e preoccupazione nei confronti di un documento prodotto dall'ANDIS (Assoc.Naz. Dirigenti Scolastici) in merito alla CM. 32 del 14 marzo scorso "Scrutini ed esami a conclusione del primo ciclo di istruzione".

Il contenuto del documento è emerso all'evidenza dell'opinione pubblica soltanto recentemente, in occasione degli scrutini per l'ammissione degli alunni ai previsti esami che si svolgeranno nei prossimi giorni.

Il punto che solleva la nostra viva protesta riguarda la considerazione del voto del docente di religione cattolica nello scrutinio per l'ammissione..

Recita a questo proposito il documento dell'ANDIS " Il docente di religione vota e se questo voto è determinante per l'ammissione, o la non ammissione, deve essere motivato per iscritto nel verbale. Lo stesso trattamento non è previsto per chi non si avvale dell'insegnamento della religione cattolica".

Viene così completamente snaturato il principio affermato nella revisione dell'Intesa (DPR 202/90) cui la stessa ANDIS peraltro dichiara di riferirsi (!): "Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale".

Il motivo per il quale è stata introdotta nell'Intesa tra Governo italiano e CEI la clausola citata è ben evidente.

La scelta se avvalersi o non avvalersi dell'irc non può avere in alcun caso effetti discriminanti (art. 9 del Nuovo Concordato).

Pertanto il docente di religione cattolica ha diritto ad esprimere il proprio giudizio nel verbale, ma il suo voto - se determinante - non può valere nel computo dei voti espressi dal Consiglio di classe determinando l' ammissione o la non ammissione dell' alunno/a che si avvale dell'irc.

L'Associazione "Per la scuola della Repubblica" invita tutti coloro che siano a conoscenza di casi di **palese illegittimità** (= alunni ammessi, o non ammessi, col voto determinante del suddetto docente) a denunciare la circostanza, non consentendo lo svolgimento di esami che potrebbero comunque essere impugnati nelle sedi legali.

Roma 4 giugno 2008

Comitato "**Per la scuola della Repubblica**" associazione onlus – *Sede legale* via La Marmora 26 50121, Firenze; *operativa* via Papiniano 38, 00136 Roma, *amministrativa* via G. Venezian 3, 40121 Bologna. (c/c postale 23452543)